



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° **585** prot. generale n. 24199 del 23/05/2017 prot. OSL 1042 del 23/05/2017 presentata dal dott. Bartolo La Cava.

Deliberazione n° 170 del 06/12/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 17,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "*Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
 - ⇒ rilevazione della massa passiva;
 - ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art.
 1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
 2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
 - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
 - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
 - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 585 assunta al protocollo generale al n. 24199 del 23/05/2017 prot. OSL 1042 del 23/05/2017, presentata dal dott. Bartolo La Cava, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **€ 14.180,40** quale rimborso spese legali n.q. di amministratore comune a seguito assoluzione procedimento penale NRGNR 1188/03;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dalla **dott.ssa Brunella Pajno registrata al prot. n. 40532 del 19/06/2019, prot. OSL 583 del 19/06/2019** nella quale, con riferimento alla richiesta di rimborso delle spese legali relative al giudizio penale n. 1188/03 N. 14/05 RG definito con sentenza assolutoria n. 267/2008, il funzionario richiama i presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza interpretativa per comunicare l'assenza di alcune di queste condizioni previste e necessarie per l'accoglimento dell'istanza. In merito, precisa che la pratica è stata già trattata e riscontrata con nota prot. 5733/47895 del 7/11/2013 a firma del Dirigente/Segretario Generale Dott. Massimo Gangemi nella quale viene precisato che la sentenza n. 276/08 di definizione del giudizio penale n. 1188/03, evidenzia alcuni aspetti che rendono non accoglibile la richiesta di liquidazione degli onorari corrisposti al legale di fiducia nel giudizio penale n. 1188/03 N. 14/05 RG definito con sentenza assolutoria n. 267/2008 essendo emersi profili di conflitti di interessi con il Comune per possibili responsabilità amministrative a carico

dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti amministrativi meglio sotto specificati.

La suddetta relazione resa dal Responsabile del Servizio contenzioso prot. n. 40532 del 19/06/2019, prot. OSL 583 del 19/06/2019, stata accompagnata da una relazione integrativa dettagliata nella quale si precisa che *"il diniego al rimborso è scaturito da approfondimento, alla luce della giurisprudenza formatasi nel tempo in materia di rimborsi, nell'esame della sentenza assolutoria, posta a fondamento della richiesta stessa, che ha evidenziato precise violazioni di legge nella Deliberazione di G.M. n. 851 del 31/12/2001, adottata dagli amministratori dell'epoca, con riferimento all'affidamento diretto ala Cooplat del servizio di Igiene Ambientale, denominato Servizio globale di igiene urbana per Milazzo di cui al progetto della stessa Cooplat s.c.a.r.l., violazioni individuate nella incompetenza dell'Organo che ha adottato la deliberazione e nella mancanza di copertura finanziaria per gli oneri assunti con detto affidamento"*

Ai fini dell'ammissibilità del rimborso, il Responsabile precisa che sul piano amministrativo lo stesso non è accoglibile per la presenza di "profili di conflitti di interesse" tra il richiedente all'epoca assessore ed il Comune di Milazzo. Riferisce e richiama gli atti conseguenti al mancato e/o ritardato pagamento del servizio (decreti Ingiuntivi, successive costituzioni in giudizio) che hanno comportato ulteriori esborsi per interessi e spese legali dovute a causa degli atti illegittimi adottati dalla Giunta Municipale per l'affidamento del servizio di igiene urbana;

Che le informazioni contenute nella relazione istruttoria rilasciata dalla dott.ssa Brunella Pajno registrata al prot. n. 40532 del 19/06/2019, prot. OSL 583 del 19/06/2019, sono state comunicate al richiedente dott. Bartolo La Cava - ai sensi dell'ex art.10 bis legge 241/90, L.R. 7/19 - **giusta nota prot. OSL n. 481 del 29/07/2020** trasmesso via PEC in data 29/7/2020 e successivo invio in data 5/8/2020;

Atteso che:

- ☞ l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge **OSL n. 481 del 29/07/2020**;
- ☞ con la superiore comunicazione è stata data facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ l'istante non si è avvalso della facoltà di presentare proprie controdeduzioni;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° **585** presentata dal dott. Bartolo La Cava assunta al protocollo generale al n. 24199 del 23/05/2017 prot. OSL 1042 del 23/05/2017, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **€ 14.180,40** quale rimborso spese legali n.q. di amministratore comune a seguito assoluzione procedimento penale NRGNR 1188/03, debba essere dichiarata:

- non ammissibile in quanto il diritto al rimborso delle spese legali scaturisce solo dalla presenza di condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza interpretativa individuate, tra le altre, nella carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal Funzionario (in questo caso Amministratore) e l'Ente. Dalla relazione istruttoria a firma del responsabile dell'ufficio legale prot. n. 40532 del 19/06/2019, prot. OSL 583 del 19/06/2019 emerge la sussistenza del conflitto di interessi per violazioni di legge riscontrabili nella incompetenza dell'Organo esecutivo all'affidamento del servizio di igiene urbana di cui alle Deliberazioni di Giunta Municipale n.851/2001 e

Deliberazione di G.M. n. 180/2002 e nella mancanza di copertura finanziaria dell'affidamento;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate **di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 585 presentata dal dott. Bartolo La Cava per € 14.180,40 , acquisita al protocollo generale al n. 24199 del 23/05/2017 prot. OSL 1042 del 23/05/2017, non ammissibile totalmente** in quanto:
 - pur essendo intervenuta la disciplina giuridica ponendo come principio generale che il funzionario (fondamento esteso anche agli amministratori pubblici) chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio non debba sopportare il peso economico del processo, pur essendo il processo penale n. 1188/03 NR N. 14/05 RG innanzi Tribunale di Barcellona P.G. a carico della richiedente definito con sentenza di assoluzione n. 276/08, occorre tener conto della specifica normativa di riferimento ovvero *l'art. 86 comma 5 del TUEL*, che stabilisce i requisiti necessari per il rimborso, nel caso di sentenza di assoluzione, tra i quali alla lettera a) l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrativo.
Nel caso specifico, malgrado l'assenza di una responsabilità penale dichiarata con sentenza n. 276/08 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., dalla relazione istruttoria prot. n. 40532 del 19/06/2019, prot. OSL 583 del 19/06/2019, emerge la sussistenza di conflitto d'interessi per violazioni di legge riscontrabili nella incompetenza dell'Organo esecutivo all'affidamento del servizio di igiene urbana di cui alle Deliberazioni di Giunta Municipale n.851/2001 e Deliberazione di G.M. n. 180/2002 e nella mancanza di copertura finanziaria.
 - Inoltre il richiedente, in violazioni a quanto la normativa dispone per il rimborso spese legali nei casi di contenziosi definiti con sentenza di assoluzione per presunte attività illecite nell'esercizio delle proprie funzioni, non ha concordato con l'Ente la nomina del legale oltre a non risultare all'Ente la trasmissione della fattura quietanzata emessa dal legale incaricato;

Pertanto:

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
585	€ 14.180,40	€ 14.180,40	0,00


2. dare atto di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;

3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola
Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi
Il Componente - dott. Rosario Caccamo



Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 07-12-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
